

SOMMARIO

Rspg anche non dipendente dell'azienda.....	2
Dotazione economica del Servizio di prevenzione e protezione.....	3
Obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori.....	4
Aziende con più unità produttive – unico servizio di prevenzione e protezione.....	5
Primo soccorso in ambito ferroviario.....	6

Rspg anche non dipendente dell'azienda



[interpello in materia di sicurezza n.24 del 4 novembre 2014](#)



Confcommercio



art. 31, commi 6 e 7, del [D.Lgs. n. 81/2008](#)



se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'art. 31, co. 6, [D.Lgs. n. 81/2008](#) - il responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge.



il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (rspg) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, co. 1, lett. A), [D.Lgs. n. 81/2008](#) - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda.

Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il rspg deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.

Il rspg, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione aziendale può possedere.

In tale quadro, dunque, il termine interno non può intendersi equivalente alla definizione di dipendente, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.

Dotazione economica del Servizio di prevenzione e protezione



[Interpello in materia di sicurezza n.22 del 6 ottobre 2014](#)



Unione Sindacale di base dei Vigili del Fuoco



art. 31, co. 2, del [D.Lgs. n. 81/2008](#)



- > corretta interpretazione dell'art. 31, comma 2, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) laddove prevede che "il servizio di prevenzione e protezione sia dotato di mezzi adeguati per perseguire le finalità di cui al successivo art. 33".
- > se nella definizione di mezzi adeguati è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste."



ai sensi dell'art. 2, lett. 1, del [D.Lgs. n. 81/2008](#), il servizio di prevenzione e protezione è definito come "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Le previsioni dell'art. 31, comma 2, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33, comma 1, avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti.

In relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell'organizzazione aziendale.

Obbligo di designazione dei lavoratori adetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori



[Interpello in materia di sicurezza n.4 del 22 novembre 2012](#)



CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri



[D.M. 10 marzo 1998](#); artt.18, comma 1 lett. b), 34 comma 1-bis del [D.Lgs. n. 81/2008](#) e ss.mm.ii.



obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l' art. 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che “[...] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.



L' art. 5, comma 2, del [D.M. 10 marzo 1998](#), contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso. Pertanto la previsione di cui all' art. 18, comma 1 lett. b), del [D.Lgs. n. 81/2008](#) e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall'art. 34, comma 1-bis, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”.

La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 [D.M. 10 marzo 1998](#)).

Aziende con più unità produttive – unico servizio di prevenzione e protezione



[Interpello in materia di sicurezza n.1 del 22 novembre 2012](#)



Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Pianificatori



[D.lgs. n. 230/1995](#); [D.lgs. n. 334/1999](#); [Circolare n.1273 del 26/07/2010](#) dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia



questioni applicative poste dalla [Circolare n.1273 del 26/07/2010](#) dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano."



L'istituzione e l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall' art. 17, comma 1, lett. b). Il legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell' art. 31, comma 6, che: "L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all' art. 2 del [D.lgs. n. 334/1999](#), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del [D.lgs. n. 230/1995](#), e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori."

Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura.

Il successivo comma 8 prevede poi che: "Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile".

L'istituzione dell'unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire "all'interno dell'azienda" o "dell'unità produttiva" e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva. Tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.

Resta inteso che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall' art. 33 per tutte le unità produttive. Pertanto egli, pur potendo rivolgersi alla struttura interna come sopra prefigurata, rimane l'unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP in quanto obbligo indelegabile.

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 2/2016



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 21/03/2016

Prot. 37 / 0005574 / MA007.A001.1471

*Alla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome*

Prot.

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta in merito al primo soccorso in ambito ferroviario.*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha posto un quesito per avere chiarimenti interpretativi in ordine al decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n.19 "Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."

Il sopra citato DM del 24 gennaio 2011 stabilisce che "ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati".

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome rappresenta che "le modifiche recentemente intervenute nella organizzazione del lavoro in ambito ferroviario prevedono a bordo treno la presenza di un solo operatore in grado di condurre il treno (anche in condizioni di emergenza). A seguito di sollecitazioni pervenute da parte di Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza e Organizzazioni sindacali, è stata manifestata la criticità secondo cui, l'assetto organizzativo assunto dagli enti gestori del trasporto ferroviario potrebbe incidere negativamente sulla tempestività dell'intervento di primo soccorso in caso di malore del macchinista.

Il quesito posto è, dunque, il seguente: "l'obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile va inteso considerando come non in discussione il modello organizzativo scelto dall'azienda (es. agente unico) o può invece rimettere in discussione le scelte aziendali di organizzazione del lavoro se le stesse determinano, o possono comunque determinare, tempi di intervento molto più lunghi e certamente superiori a quelli previsti dal comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27/3/1992?".

Al riguardo si evidenzia che:

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 2/2016

- a. questa Commissione, a norma dell'art. 12, co 1, del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a *“quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”* e non può, al contrario, esprimersi sulle modalità specifiche e puntuali mediante le quali tale normativa viene applicata;
- b. l'art. 15, co 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori anche *“la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro”*;
- c. l'art. 18, co 1, lett. z), del d.lgs. n. 81/2008 tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente prevede anche quello di *“aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”*;
- d. l'art. 29, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 sancisce che *“la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”*;
- e. nel caso di specie, relativo alle misure di primo soccorso da adottarsi a bordo treno, l'art. 45, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che *“le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni”* devono essere definite *“con appositi decreti ministeriali”*, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- f. in attuazione di tale articolo è stato emanato il d.m. 24 gennaio 2011, n. 19 le cui finalità, esplicitate nell'art. 1 del medesimo decreto, sono quelle di definire *“le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario”*;
- g. l'art. 4 del d.m. n. 19/2011, titolato *“organizzazione di pronto soccorso”* impone ai *“gestori delle infrastrutture”* e alle *“imprese ferroviarie”*, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso di predisporre *“procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine*

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 2/2016

di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati”;

- h. il punto B del Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato al d.p.r. 27 marzo 1992, titolato “*Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza*” prevede che “*il soccorso sanitario primario dovrà estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica)*”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Fermo restando che il modello organizzativo è una scelta libera del datore di lavoro, l'obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall'azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Giuseppe Piegari